

Studio Commercialista Gastaldello

Giulio Gastaldello
dottore commercialista – revisore legale

CIRCOLARE 001-2013 DEL 10 GENNAIO 2013

LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI INTRODOTTE CON LA LEGGE DI STABILITA'

Gentile Cliente,

con riferimento alle novità fiscali introdotte con la legge di stabilità (L. n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta il 29 dicembre scorso), di seguito vengono illustrate le principali. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

I.V.A. fatturazione, numerazione, operazioni intracomunitarie, obbligo di fatturazione

La legge di stabilità ha apportato significative novità alla disciplina della **fatturazione**, sia in ambito nazionale, sia per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, disciplinate dal DL 331/93.

Operazioni intracomunitarie:

Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza.

In pratica il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari coincide con l'inizio del trasporto o della spedizione (senza più distinzione tra mezzi di trasporto del cedente o del cessionario).

La fattura deve essere integrata imputando l'IVA sia a credito che a debito. In caso di ricevimento o pagamento di acconti, prima dell'effettuazione dell'operazione, non è più obbligatoria l'emissione della fattura (ovviamente sino al momento dell'effettuazione dell'operazione).

Tempistica delle fatture UE:

Servizi generici resi nell'UE: fatturazione entro il 15 del mese successivo all'effettuazione

Servizi resi o ricevuti da soggetti passivi extra UE: fatturazione entro il 15 del mese successivo all'effettuazione

Cessioni intracomunitarie: fatturazione entro il 15 del mese successivo all'effettuazione. E' confermato l'**obbligo di indicazione** che trattasi di operazione **non imponibile**, riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93). Inoltre - secondo quanto previsto dal nuovo art. 47, comma 3, del DL 331/93 - la fattura relativa alla cessione intracomunitaria deve essere **registrata distintamente** nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 (registro delle fatture emesse), entro il predetto termine di emissione. In pratica, *una cessione intracomunitaria effettuata il 10 gennaio 2013 deve essere fatturata entro il 15 febbraio 2013, ed il documento deve essere registrato entro lo stesso 15 febbraio 2013, ma con riferimento al mese di gennaio 2013 (mese in cui è stata effettuata l'operazione).*

Acquisti intracomunitari: le fatture relative agli acquisti UE devono essere **previamente integrate** (e sul punto non vi sono novità sostanziali). Il nuovo comma 1 dell'art. 47 del DL 331/93 modifica i termini di registrazione, prevedendo che le stesse sono **annotate distintamente**, entro il **giorno 15** del mese **successivo** a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al **mese precedente**, nel registro delle

Studio Commercialista Gastaldello

Giulio Gastaldello
dottore commercialista – revisore legale

fatture emesse (per l'imposta a debito), secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche dell'eventuale **corrispettivo** delle operazioni espresso in valuta estera.

Procedure di regolarizzazione: la **procedura di regolarizzazione** da effettuare in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario – ai sensi del nuovo art. 46, comma 5, del DL 331/93 - prevede che, in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, l'**autofattura** deve essere emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** (quindi entro il giorno 15 del terzo mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione). In caso di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo **inferiore** a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla **registrazione** della fattura originaria.

Obbligo di fatturazione:

Dal 1° gennaio 2013 è stato esteso l'obbligo di fatturazione anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi non territoriali – prima escluse dalla fatturazione – che rientrano ora nel conteggio del volume d'affari (ma non ai fini del plafond Iva).

Contenuto della fattura:

La fattura deve obbligatoriamente contenere il codice fiscale del cliente se privato, la partita IVA se operatore economico. **In pratica, il codice fiscale e/o la partita IVA devono essere sempre indicati in fattura.**

Numerazione della fattura:

L'art. 21 del d.p.r. 633/72 prevede ora che la fattura deve contenere il numero progressivo che la identifichi in modo univoco. L'art. 226 della direttiva comunitaria n. 112/2006 dispone che il numero deve essere sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico. Alla luce delle modifiche introdotte, in attesa di chiarimenti ufficiali dall'Agenzia delle entrate, escludendo che viga un obbligo di numerazione progressiva, senza interruzione d'anno, che sarebbe ridondante e spese fuorviante, si suggerisce di procedere come segue:

scelta minima: numero fattura + data (p.es. **fattura n. 1 del 3 gennaio 2013**)

scelta con anno (consigliata): numero fattura/anno + data (p. es. **fattura n. 1/13 del 3 gennaio 2013**)

scelta numerazione progressiva: numero fattura senza interruzione d'anno + data

scelta con numero sezionale ed anno (caso di più registri/ più attività/ più luoghi di emissione): numero fattura/serie/anno + data (p. es. **fattura n. 1/SR/13 del 3 gennaio 2013**)

Fatturazione semplificata:

Per le operazioni sino a 100 euro va indicata solo la partita IVA o il codice fiscale e si può omettere l'esposizione separata dell'IVA. La norma – di fatto – agevola chi redige fatture “a mano”, come p. es. ristoranti, cartolerie, ecc. Chi usa software per la fatturazione, continuerà con l'emissione di fatture con l'anagrafica completa, anche perché variare il software comporterebbe costi non giustificati dalla semplificazione introdotta.

Studio Commercialista Gastaldello

Giulio Gastaldello
dottore commercialista – revisore legale

Società agricole

Regime fiscale: le società agricole possono usufruire ancora per il triennio 2012 – 2014 del regime catastale di determinazione del reddito, alle condizioni previste dalla specifica normativa (i) commi 1093 e 1094 L. 296/2006).

Contratti agricoli: la legge di conversione del decreto sviluppo-bis ha stabilito che tra produttori agricoli non è necessario stipulare per iscritto la vendita di prodotti agro-alimentari. Gli stessi non sono tenuti neanche a rispettare i termini di pagamento dei 30 o 60 giorni. Dall'art. 62 dl 1/2012 e dal dl 221/2012 ricaviamo i casi di esonero dal contratto scritto: *le vendite a consumatori finali, i conferimenti degli imprenditori agricoli soci alle cooperative agricole, le vendite istantanee con immediato pagamento del corrispettivo, i passaggi dei prodotti agricoli alle organizzazioni di produttori e i conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori ittici*. L'obbligo di stipulare il contratto scritto è operativo dallo scorso 24 ottobre. Gli elementi essenziali (durata, quantità, prezzo, modalità di consegna e di pagamento e caratteristiche del prodotto venduto) possono risultare anche nelle fatture o nei documenti di trasporto. Se manca la forma scritta il contratto non è nullo..

Rivalutazione quote societarie e terreni

E' stato riaperto il termine per l'affrancamento delle plusvalenze relative quote societarie e a terreni edificabili o agricoli, posseduti alla data del 1° gennaio 2013. La perizia è da predisporre entro e non oltre il 1° luglio 2013. L'imposta per l'affrancamento è da versare entro il 30 giugno 2013 (o rateizzata in tre tranches di eguale importo entro il 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015) con aliquota del 4% (2% se si tratta di quote non qualificate).

Ripristino del MUD

Entro il prossimo 30 aprile 2013 le imprese dovranno tornare a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) in attesa della definitività dell'introduzione del sistema Sistri.

Il modello si compone di sei comunicazioni (rifiuti speciali; veicoli fuori uso; imballaggi; Raee; rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Il MUD va presentato alla CCIAA per competenza territoriale.

Transazioni commerciali: pagamenti per tutti entro 30 giorni

Per le operazioni concluse dal 1° gennaio 2013 i tempi standard di pagamento sono 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci. Il termine è estensibile, in alcuni casi, a 60 giorni (p. es. con le ASL).

Decorso il termine di 30 (o 60) giorni, si applicano gli interessi moratori.

Le parti possono concordare tempistiche diverse di pagamento, previo specifico accordo scritto e comunque entro termini di ragionevolezza commerciale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello